

Quesito n. 1

- La capacità economica finanziaria, per ditta con inizio attività dicembre 2015, è sufficiente la copertura assicurativa contro i rischi professionali aggiunta alla dichiarazione bancaria dell'unica banca con la quale si hanno rapporti di cc? come pubblicato con allegato XVII dir. 24, al DLgs 18 aprile 2016 n. 50, parte I lettera a considerato anche che l'art. 41 Legge 163/2006 richiedeva l'attestazione di due banche mentre il DLgs 50/2016 non ha ripreso tale disposizione.

- In riferimento al disciplinare di gara, sezione II "requisiti di capacità economica e finanziaria", considerato che il DLgs 50/2016 con l'allegato XVII parte I lettera a non richiede l'attestazione di due istituti bancari, a differenza della Legge 163/2006 art. 41 che specificatamente chiedeva l'attestazione di due istituti bancari, si chiede se è possibile presentare l'attestazione della sola banca con la quale si hanno rapporti di cc.

- Il disciplinare di gara a pagina 6 sezione II "requisiti di partecipazione" alla lettera a non concede possibilità di avvalimento per idoneità professionale. Tale divieto appare in contrasto con la disposizione normativa che all'art. 89 DLgs 50/2016 comma 1 che concede la possibilità di avvalimento per requisito economico, finanziario, tecnico e professionale. L'evidenza pubblica del comune di Potenza non richiede alcun requisito legato a titoli di studio e professionali ma piuttosto requisiti di capacità tecnica (possessione di impianti pubblicitari). Si chiede pertanto di potersi avvalere delle capacità economico, finanziario, tecnico e professionale di impresa ausiliaria.

Risposta al quesito n. 1

L'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 Mezzi di prova dei criteri di selezione Parte I: Capacità economica e finanziaria prevede che:

*“Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) **idonee dichiarazioni bancarie...**”*

Il disciplinare di gara alla SEZIONE II prevede, per quanto attiene alla capacità economica e finanziaria, che i concorrenti dovranno dimostrarla, fra l'altro producendo “ a) *idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui si riveli che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni ovvero che lo stesso è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico-finanziario. In caso di partecipazione per più lotti, è possibile presentare due sole dichiarazioni, purché facciano riferimento a tutti i lotti per cui si partecipa;*

L'Art. 86 del D. Lgs. 50/2016 rubricato *Mezzi di prova* prevede, al comma 4, secondo periodo che: *“L'operatore economico, che per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”*

Pertanto, è ammesso a concorrere alla gara il concorrente che presenti una sola referenza bancaria, a condizione che lo stesso dimostri i fondati motivi in merito all'impossibilità di rispettare la previsione del disciplinare di gara e contestualmente produca documentazione alternativa idonea a comprovare, anche mediante copertura assicurativa contro i rischi professionali, il possesso del requisito richiesto.

In tal caso la stazione appaltante dovrà poi valutare l'idoneità della documentazione «alternativa» presentata a dimostrazione della capacità del concorrente.”

L'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 rubricato *Avvalimento* al comma 1 prevede che. *“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'[articolo 45](#) per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico*

e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#), ... avvalendosi delle capacità di altri soggetti... ”

L'Art. 83. del D.Lgs. 50/2016 rubricato *Criteria di selezione e soccorso istruttorio* prevede al comma 1 che i criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- “ a) i requisiti di idoneità professionale;*
- b) la capacità economica e finanziaria;*
- c) le capacità tecniche e professionali.”*

Pertanto, come del resto correttamente previsto dal disciplinare di gara, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito di idoneità professionale (iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA) mentre potranno essere oggetto di avvalimento i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, richiesti dalla SEZIONE II del medesimo disciplinare di gara.